

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4757 di Venerdì 07 agosto 2020

Una nuova legge contro la violenza a danno degli operatori sanitari

Approvata il 5 agosto una nuova legge in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. L'osservatorio nazionale, le pene, le sanzioni e le misure di prevenzione.

Roma, 7 Ago ? Secondo alcune ricerche nel nostro Paese sono circa 5000 gli **infermieri** che si trovano ogni anno a subire violenze fisiche o verbali. Inoltre quasi il 90% degli infermieri è stato vittima, durante la propria vita lavorativa, di qualche forma di violenza fisica, verbale, telefonica o di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. E al di là dei diversi fattori di rischio alla base di queste violenze, un elemento peculiare è rappresentato dal rapporto interattivo e personale che si instaura tra il sanitario e il paziente, spesso in uno stato di vulnerabilità e frustrazione, durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti anche altri soggetti come i familiari.

Per inquadrare meglio la dimensione del problema rimandiamo poi ad altri dati pubblicati nel nostro articolo "Sanità: gli infermieri sono i lavoratori più esposti alle violenze".

Per prevenire e ridurre queste forme di **violenza nei luoghi di lavoro** è ora disponibile anche una nuova normativa approvata il 5 agosto 2020 dal Parlamento. Una approvazione, in questa fase contrassegnata anche dai tanti rischi e sacrifici operati dagli operatori sanitari per l'emergenza COVID-19, che è avvenuta all'unanimità.

Stiamo parlando del **Disegno di Legge n. 867-B** - recante "*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*" - che, non ancora presente come nuova legge in Gazzetta Ufficiale, era stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019, modificato dalla Camera dei deputati il 21 maggio 2020 e approvato definitivamente dal Senato della Repubblica lo scorso 5 agosto.

Questi gli argomenti affrontati per presentare la nuova normativa in materia di violenza sul lavoro:

- Il nuovo osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari
- La violenza sui sanitari: le pene e le circostanze aggravanti
- La violenza sui sanitari: le misure di prevenzione e le sanzioni

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0273] ?#>

Il nuovo osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari

Una volta definito (**articolo 1**) l'ambito di applicazione del provvedimento, con riferimento alle professioni sanitarie e socio-sanitarie individuate da alcuni articoli della legge 11 gennaio 2018, n.3 (*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*), la nuova legge (**articolo 2**) prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un **Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie**.

L'articolo si sofferma sulle modalità di istituzione dell'Osservatorio, con riferimento alla durata e la composizione, e ricorda alcuni compiti dell'Osservatorio.

Ne riprendiamo brevemente alcuni:

1. monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
2. monitorare gli eventi sentinella che possono dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
3. promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
4. monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
5. promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
6. promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

L'**articolo 3** rimette poi al Ministro della salute la **promozione di iniziative di informazione** sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

La violenza sui sanitari: le pene e le circostanze aggravanti

Veniamo ora alle pene stabilite dall'**articolo 4**.

L'articolo interviene con modifiche sull'**art. 583-quater del codice penale** ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi **reclusione da 4 a 10 anni** e per le lesioni gravissime **reclusione da 8 a 16 anni**.

Ora all'articolo del codice civile è aggiunto un comma che recita: "*Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività*".

L'**articolo 5** inserisce poi delle **circostanze aggravanti**: "*l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività*".

Questa ipotesi viene aggiunta all'elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall'art. 61 del codice penale, al numero 11-octies.

Mentre l'**articolo 6** interviene, invece, sulla procedibilità d'ufficio di alcuni reati.

La violenza sui sanitari: le misure di prevenzione e le sanzioni

Veniamo invece alle **misure di prevenzione (articolo 7)**.

Si indica che al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale, come individuato dall'articolo 1, devono prevedere nei propri piani per la sicurezza, **misure volte a stipulare specifici protocolli operativi** con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Inoltre (**articolo 8**) è istituita la «**Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari**», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza.

Infine l'articolo 9 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000**.

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" [Disegno di Legge n. 867-B recante 'Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni'](#)" (formato PDF, 232 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it